COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 88 def. - SYN 349

Bruxelles, 13 marzo 1992

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

RELATIVE AI DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DELLA VELOCITA'

MONTATI SU TALUNE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

NOTA INTRODUTTIVA

Il 12 febbraio 1992 il Parlamento europeo ha votato a maggioranza assoluta degli emendamenti alla posizione comune adottata dal Consiglio il 19 dicembre 1991, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o ai sistemi analoghi di limitazione della velocità di talune categorie di veicoli a motore per il trasporto di merci e di persone.

In virtù dell'articolo 149, paragrafo 2 d), del trattato CEE, la Commissione ha riesaminato la proposta e deciso di accettare gli emendamenti per i motivi seguenti:

Accettando l'emendamento proposto dal Parlamento europeo in prima lettura relativo allo sviluppo di dispositivi di limitazione della velocità sotto forma di un considerando, la Commissione è d'accordo sul fatto che le attività di ricerca di tali dispositivi siano giustificate dallo stato stradale e dalle condizioni di circolazione.

L'introduzione della procedura del comitato consultuivo, quale proposta dalla Commissione, è molto importante per la rapidità e l'efficacia del processo decisionale di adeguamento al progresso tecnico di direttive sui veicoli stradali.

Proposta riesaminata di direttiva che modifica la direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di limitazione della velocità o a sistemi analoghi di limitazione della velocità montati su talune categorie di veicoli a motore.

Ultimo considerando:

- dopo il sesto considerando, inserire il seguente nuovo considerando: "considerando che è logico ed utile intraprendere, nel quadro del programma DRIVE, delle attività di ricerca sullo sviluppo di dispositivi di limitazione della velocità variabili, azionati in funzione di limitazioni di velocità giustificate dallo stato stradale e dalle condizioni di circolazione."

L'articolo 3 è sostituito dal seguente articolo 3:

- "La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 70/156/CEE.
 Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
 Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
 La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

ISSN 0254-1505

COM(92) 88 def.

DOCUMENTI

IT **07 06**

N. di catalogo : CB-CO-92-095-IT-C

ISBN 92-77-41820-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo